

**Precorso gratuito di preparazione  
all'esame di avvocato 2022  
"Iuris et de iure"**



**Corte di Cassazione Sezione 5 Penale**

**Sentenza 2 settembre 2021 n. 32714**

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 28 novembre 2017, nei confronti di (OMISSIS), alla pena di mesi uno di reclusione, per il reato di minaccia aggravata commesso in data (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza indicata, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, denunciando tre vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in relazione all'articolo 612 c.p., comma 2, e articolo 192 c.p.p..

La sentenza di appello è priva di motivazione, circa la qualificazione del fatto e, comunque, si presenta contraddittoria. Per il ricorrente, infatti, la sentenza di condanna e quella di appello che alla prima si riporta, fondano solo sulle dichiarazioni della parte lesa, senza considerare che l'imputato è claudicante e necessita di stampelle sicché non potrebbe incutere timore alcuno, con particolare riferimento all'agente che in quel momento lo aveva in custodia. Né la minaccia era grave e tale da provocare alcun turbamento nella vittima. Del resto l'unico teste, escusso sul punto, si è limitato a leggere l'annotazione di servizio depositata in atti. Dunque, si invoca il proscioglimento, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. esclusa la gravità della minaccia, per difetto di querela.

Infine, si osserva che, per il reato commesso, pur aggravato per non esserlo ai sensi dell'articolo 339 c.p., necessiterebbe la querela ai sensi del Decreto Legislativo 9 maggio 2018, n. 36.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, in relazione all'articolo 131-bis c.p..

Nel caso di specie ricorre la minimalità del fatto e dell'offesa, tenuto conto delle condizioni soggettive dell'imputato, non in grado di intimorire alcuno. Nel caso in esame, poi, manca il requisito dell'abitualità del comportamento, come invece reputato dalla sentenza censurata, essendo necessario almeno che la condotta sia ripetuta per tre volte.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 133 e 62-bis c.p. con correlato vizio di motivazione.

**Precorso gratuito di preparazione  
all'esame di avvocato 2022  
"Iuris et de iure"**



Il trattamento sanzionatorio sarebbe eccessivo e la corte territoriale omette di motivare adeguatamente circa i criteri in base ai quali si e' considerata la pena finale del primo giudice.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso e' inammissibile.

1. Il primo motivo e' manifestamente infondato.

La censura indica come unica prova a carico, considerata dai provvedimenti di merito, la deposizione della persona offesa. Omette di considerare il ricorrente, la conferma di detta deposizione indicata come proveniente da altro testimone, motivazione con la quale il ricorso non si confronta risultando in tale parte aspecifico.

Peraltro, il ricorrente non considera che le regole dettate dall'articolo 192 c.p.p., comma 3, come e' noto, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilita', previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita' soggettiva del dichiarante e dell'attendibilita' intrinseca del suo racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere piu' penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciche', Rv. 262948; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

La circostanza di fatto sottolineata (condizioni di salute dell'imputato inconciliabili con l'attuazione del male minacciato e comunque tali da non incutere turbamento nella vittima) e' irrilevante.

Il giudice di secondo grado, invece, ha correttamente confermato la qualificazione in termini di minaccia grave delle espressioni rivolte dall'imputato alla persona offesa, tenendo nel dovuto conto il contesto in cui vennero pronunciate, in modo da evidenziarne l'idoneita' minatoria, conformemente al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimita'.

**Precorso gratuito di preparazione  
all'esame di avvocato 2022  
"Iuris et de iure"**



E' noto che per integrare il reato di minaccia non e' necessario, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che la prospettazione intimidisca, effettivamente, il soggetto passivo essendo, invece, sufficiente che la condotta posta in essere dell'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla liberta' morale della vittima (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740).

Quanto alla procedibilita' del reato in questione si osserva che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36 del 2018, articolo 1, comma 2, si procede di ufficio, per il reato di minaccia, soltanto se questa e' grave in quanto attuata nei modi di cui all'articolo 339 c.p. Infatti, la norma ha previsto che il reato di minaccia grave sia perseguibile a querela di parte, sempre che non rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 339 c.p.. Invero, all'interno dell'articolo 612 c.p. e' stato inserito il comma 3 che, a fronte della previsione generale della punibilita' a querela di parte, fissata dal comma 1, limita la procedibilita' d'ufficio ai soli casi di minaccia "fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 c.p."

Nella disciplina previgente, comunque, la minaccia grave perche' intervenuta nelle forme di cui all'articolo 339 cit., era, del pari, condotta perseguibile di ufficio. Tale considerazione si ricava dalla lettura del combinato disposto di cui all'articolo 612 c.p., comma 2 e articolo 339 c.p., secondo la formulazione precedente a quella da ultimo modificata con il decreto legislativo citato.

Cio' posto si osserva che, nel caso al vaglio, il fatto e' commesso in data 13 agosto 2014 e la minaccia contestata nell'imputazione e' grave ai sensi dell'articolo 339 c.p., perche' commessa con l'uso di uno strumento atto ad offendere (una stampella).

Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza, anche di questa Corte di legittimita', per armi vanno intese non solo quelle proprie, ma anche quelle improprie, ovvero gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' vietato l'uso in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, come precisa l'articolo 585 c.p., comma 2. La L. n. 110 del 1975 ha esteso, invero, il novero di entrambe le categorie di armi e ha compreso nelle armi improprie di cui all'articolo 4 citato, comma 2 qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta o da taglio "chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona", dunque solo occasionalmente lesivi per la persona (Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016, Pashkaj, Rv, 268102).

E', quindi, fuori dubbio che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'articolo 339 c.p., comma 1, quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona e, come tali, siano stati impiegati, anche se solo per minacciare (Sez. 5, n. 682 del 13/12/2006, dep. 2007, Rv. 235776). E' stato infatti, reiteratamente affermato, in relazione all'interpretazione dell'articolo 585 c.p., comma 2, che ricorre la

**Precorso gratuito di preparazione  
all'esame di avvocato 2022  
"Iuris et de iure"**



circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'articolo 585 c.p., comma 2, n. 2, laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune, privo di apparente idoneita' all'offesa (in tale prospettiva e' stato ritenuto un pezzo di legno, usato in un contesto aggressivo, nella specie, scagliato contro la persona offesa, arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da cio' derivando la procedibilita' d'ufficio del reato: Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713). Nello stesso senso, del resto, si e' espressa Sez. 5, n. 41284 del 24/04/2015, Airoidi, Rv. 265090, che ha reputato sussistere l'aggravante prevista dall'articolo 585 c.p., comma 2, n. 2, nel caso in cui le lesioni personali siano state cagionate alla vittima con l'uso di una stampella da deambulazione, ritenuto che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorche' non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo o di luogo, possono essere utilizzati per l'offesa alla persona.

2.2. Il secondo motivo e' manifestamente infondato.

Come chiarito dal noto condivisibile arresto della Suprema Corte nella sua espressione piu' autorevole, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilita' della causa di non punibilita' prevista dall'articolo 131-bis c.p. il comportamento e' abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice puo' fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione -- nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche a reati in precedenza ritenuti non punibili ex articolo 131-bis c.p. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, rv. 266593).

Cio' premesso, si osserva che del tutto immune da vizi e' la decisione della Corte territoriale, che ha correttamente escluso la suddetta causa di non punibilita' sul presupposto che l'offesa, considerate le espressioni utilizzate e il soggetto da cui queste provenivano, gravato da numerosi precedenti penali, non fosse di speciale tenuita'. Sicche', il giudizio della Corte territoriale non si e' soffermato sulla presenza, a carico del ricorrente, di precedenti per reati della stessa indole e sull'abitualita' del comportamento, ma sulla entita' dell'offesa arrecata. Il giudizio di fatto, sul punto, e' rimesso al giudice di merito che, peraltro, viene censurato in considerazione dell'intrinseca inidoneita' della condotta ad intimorire effettivamente la persona offesa, circostanza non rilevante ai fini della qualificazione della condotta. Peraltro, il giudizio sulla tenuita' dell'offesa e' stato effettuato con riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 c.p., comma 1, senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647).

**Precorso gratuito di preparazione  
all'esame di avvocato 2022  
"Iuris et de iure"**



2.3. Le censure inerenti il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze di cui all'articolo 62-bis c.p. di cui al terzo motivo di ricorso sono inammissibili perche' inedite, come risulta dalla incontestata sintesi dei motivi di appello contenuto nella sentenza censurata.

Inoltre, tali critiche risultano generiche e comunque, attingono il potere, rimesso al giudice di merito, di graduare la sanzione, nella specie esercitato correttamente e senza arbitrio come emerge dalla motivazione esauriente della pronuncia di merito.

2. All'inammissibilita' consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.